

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 25/05/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37080-la-responsabilit-delle-societ-di-calcio-per-la-condotta-discriminatoria-nello-stadio>**

**Autore: Lanzalunga Fabrizio**

## **La responsabilità delle società di calcio per la condotta discriminatoria nello stadio**

**- La responsabilità delle società di calcio per la condotta discriminatoria nello stadio-**

Introdotta nel Codice di Giustizia Sportiva (di seguito C.G.S.) nell'estate del 2013 al fine di regolamentare fenomeni deprecabili che avvenivano negli stadi e per colmare un vuoto legislativo, il comma 3 dell'art.11 C.G.S. rappresenta il recepimento dell'art. 14 del Regolamento di Disciplina della U.E.F.A.

Dalla traduzione della norma U.E.F.A emerge che i comportamenti definibili, quali discriminatori sono quelli che insultano (discriminandola o limitandola) la dignità e la libertà umana di soggetti o gruppi, comunque posti in essere, basati su affermazioni discriminatorie originate dal colore della pelle, dalla razza, e dalla religione.

La disciplina prevista nell'art.11 comma 3) del C.G.S intitolata "responsabilità per comportamenti discriminatori", recita: *"le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili dei cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per **dimensione e percezione reale del fenomeno**, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima della chiusura del settore."*

E' stato altresì introdotto il comma 2 bis nell'articolo 16 C.G.S. che prevede la sospensione condizionale degli effetti esecutivi del provvedimento sanzionatorio nell'ipotesi di prima violazione del comma III) dell'art.11 C.G.S.

In particolare il comma 2 bis art. 16 C.G.S. prevede che la società di calcio - che incorra per la prima volta, suo malgrado, nella violazione dell'art.11 comma 3 - sarà sottoposta ad un anno di prova, entro il quale non dovranno verificarsi eguali violazioni; in caso contrario, la recidiva comporterà la revoca della sospensione precedentemente concessa e la sommatoria delle sanzioni inflitte: *"gli organi della Giustizia Sportiva possono sospendere l'esecuzione delle sanzioni disciplinari comminate alle società. Con la sospensione dell'esecuzione della sanzione, gli organi di Giustizia Sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione"* .

In caso di violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di €50.000,00 comminata a carico della società professionistica (e di almeno €1.000,00 per le società dilettantistiche) si applicano congiuntamente o disgiuntamente le sanzioni di disputare uno o più gare a porte chiuse o con uno o più settori dello stadio privi di spettatori, penalizzazione di uno o più punti in classifica, squalifica del campo di gioco per una o più giornate fino alla perdita della partita.

Il legislatore Federale ha così predisposto un sistema sanzionatorio graduale finalizzato a tutelare e salvaguardare gli interessi delle società di calcio che - per fatti di terzi e in considerazione della responsabilità oggettiva - si vedono ridotti i propri incassi a causa della chiusura dell'intero impianto sportivo o parte di esso.

Gli Organi di Giustizia Sportiva, prima di procedere all'automatica chiusura dell'impianto, potranno valutare la chiusura dei singoli settori a partire dalla seconda violazione. La chiusura dell'impianto resta, tuttavia, valutabile già alla prima infrazione in relazione all'entità del fenomeno: la modifica del terzo comma dell'articolo 11 C.G.S. prevede, infatti la responsabilità delle società di calcio per i cori o le manifestazioni discriminatorie che appaiano di particolare gravità *"per dimensione e percezione reale del fenomeno"*.

E'opportuno analizzare che cosa s'intende per *"dimensione"* e *"percezione reale del fenomeno discriminatorio"* e l'interpretazione giuridica che la Giustizia Sportiva attribuisce a questi due concetti.

La Corte Federale di Giustizia - Sezione Unite - ha così definito i due concetti: *"quando si riferisce alla dimensione il legislatore Federale ferma la sua attenzione su episodi che si debbono caratterizzare per la loro odiosa ripetitività, il che impone da una parte, di non dover considerare i casi singoli, dall'altro, al momento del referto, di dover dare una corretta analisi e definizione della dimensione di tali fenomeni discriminatori e degli effetti da essi prodotti. Anche per quanto riguarda la percezione è evidente che il legislatore Federale, con l'emendamento dell'Ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alla conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l'atteggiamento in parola (striscioni o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno."*

L'organo di secondo grado Federale prosegue illustrando meglio i contorni della questione: *"e' evidente che ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto un'effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell'evento sportivo e quindi delle "spettacolo" ed abbiano potuto turbare non solo il destinatario dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da atteggiamenti discriminatori e provocatori e comunque lesivi nel loro spirito democratico."*

In virtù della novità, intervenuta nell'Ottobre 2013, viene richiesto al commissario di campo un maggiore grado di valutazione e approfondimento, in tema di accertamento della condotta discriminante, che deve contenere l'esatta indicazione della provenienza del coro o del luogo in cui è stato affisso lo striscione e l'analisi, (acquisita anche attraverso una propria attività istruttoria) sulla reale percezione e dimensione (ripetitività ed offensività, idonea alla discriminazione e non mera volgarità) del fenomeno. [cfr. estratto C.U. n.336/ CGF del 19.04.14 : *il nuovo testo dell'art. 11, comma 3, C.G.S., impone, invero, di verificare, con il più elevato livello di certezza possibile, l'attitudine dei cori ad essere percepiti in tutti i settori dello stadio ovvero, quantomeno, nella parte largamente prevalente*].

Affinché il Giudice Sportivo possa assumere le opportune decisioni punitive, è necessario che il coro discriminante sia caratterizzato da una particolare intensità e sia distintamente percepito dai tre rappresentanti della Procura Federale, collocati in diversi punti all'interno del recinto di gioco (tra le due panchine e vicino alla due curve).

E'richiesta armonia di opinioni (o di referti) tra gli stessi esponenti della Procura Federale presenti nel recinto di gioco, e quanto refertato non deve lasciare alcun margine di dubbio; sostanzialmente non vi

devono essere versioni contraddittorie [cfr. decisione emessa dalla Corte e pubblicata con il C.U. n.243/CGF 2013-2014].

Risulta altresì determinante la posizione occupata dai tre verbalizzanti al momento dell'intonazione del coro discriminatorio; in tale ipotesi bisogna verificare che la capacità uditiva (sfera percettiva) dei collaboratori della P.F. nel caso di specie, fosse idonea a coprire ogni settore dello stadio.

Unitamente al referto redatto dai tre rappresentanti, la Procura Federale può allegare il rapporto di servizio della Questura della città ove si è svolta la partita di calcio in questione, da cui si evince l'annuncio dissuasivo antirazzista effettuato dal dirigente responsabile tramite gli altoparlanti dell'impianto sportivo.

La Giustizia Sportiva è incline nel conferire un certo rilievo probatorio al rapporto di servizio dell'Autorità Statale (relazione che viene ricevuta dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno), che lo considera come elemento volto a corroborare e ad avvalorare quanto segnalato dai rappresentanti della Procura [cfr. C.U. n.31/CGF 2014 - 2015 del 28.08.14, con cui l'organo di secondo grado della Giustizia Sportiva, così si pronunciava sul reclamo (rigettato) proposto dall'Inter all'indomani del derby di Milano, avverso i cori discriminatori: *"superflua appare ogni ulteriore considerazione posto che l'Autorità Statale, deputata al monitoraggio delle infrazioni di cui è questione, ha pienamente confermato gli accadimenti nella loro portata e nella loro percettibilità di tanto che, come si evince dagli atti, la Questura ha segnalato altresì l'effettuazione del consueto annuncio dissuasivo antirazzista"*].

Recentemente la Corte Sportiva D'Appello (I° Sezione) è stata chiamata ad esaminare il reclamo proposto dall'Hellas Verona F.C., avverso la decisione del Giudice Sportivo di serie A, pronunciata all'indomani della partita con il Milan, disputata nello stadio "Bentegodi".

In particolare, il Giudice Sportivo riscontrava - a mezzo referto dei collaboratori della P.F. - la violazione dell'art. 11 comma 3) C.G.S. per l'intonazioni di cori discriminatori - segnalati in alcune fasi della gara - quando un calciatore di colore della squadra avversaria era in possesso del pallone e, nel contempo irrogava al sodalizio scaligero l'ammenda di €50.000,00; inoltre il giudice di prime cure revocava la precedente decisione, (pubblicata con il C.U. n.104) con cui aveva concesso la sospensione dell'esecuzione della sanzione della chiusura della curva sud, a seguito dei cori discriminatori registrati durante la partita Verona - Napoli, e per l'effetto disponeva l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato curva sud privo di spettatori (*ex art. 16 comma 2 bis C.G.S.*).

Nella propria difesa l'H. Verona F.C. sosteneva: 1) che il requisito della percettibilità dei cori sanzionati non poteva considerarsi soddisfatto, in quanto i collaboratori della Procura Federale non erano correttamente collocati in tutte le aree del campo al momento in cui i cori sarebbero stati intonati; 2) che i collaboratori non avrebbero segnalato alle Forze dell'Ordine i comportamenti di natura discriminatoria oggetto dei rispettivi referti; 3) che i cori non sarebbero stati percepiti dal calciatore Muntari, né tantomeno risultavano dalla rassegna stampa successiva alla gara.

A seguito di ulteriori accertamenti probatori disposti dalla Corte, emergeva che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, interpellato dalla Procura Federale, confermava che le Forze dell'Ordine non avevano ricevuto alcuna segnalazione da parte dei collaboratori della Procura Federale, di fatto non ci fu alcuno annuncio dissuasivo antirazzista, quindi veniva meno uno dei presupposti ritenuti essenziali, quello della percezione.

La nuova situazione che si veniva a delineare dava ragione alla difesa della reclamante (cfr. C.U. 76/CSA 2014 - 2015) in virtù della considerata posizione occupata, nel recinto di gioco dai collaboratori della P.F. al momento dei fatti in esame; detta posizione veniva ritenuta incompatibile con la possibilità di udire efficacemente e perfettamente i cori.

Lo stato delle cose faceva sorgere il convincimento della carenza del requisito della percezione (o della percettibilità) dei cori discriminatori, la cui intensità (o meglio dimensione e percezione) non era tale da investire interamente l'impianto sportivo o la parte preponderante e significativa degli altri settori dello stadio *Bentegodi*.

Si registrava così la mancata dimostrazione dell'attitudine offensiva delle condotte accertate, in quanto riscontrata limitatamente ad un perimetro spaziale ed uditivo contenuto, e quindi inadeguato a raggiungere quel clamore ingiurioso e discriminatorio che la *ratio* della norma in esame intende combattere e scongiurare all'interno degli stadi durante le manifestazioni sportive.

Occorre precisare che la questione esaminata dalla Corte Sportiva D'Appello vanta un precedente giurisprudenziale nella decisione n.336/C.G.F. 2013 - 2014 emessa dalla Corte di Giustizia Federale (reclamo proposto dall'A.S. Roma dopo l'incontro Roma - Milan C.U. del 19.06.14); anche in quella occasione l'organo di secondo grado della Giustizia Sportiva accolse il reclamo proposto dalla società giallorossa per difetto del requisito della percezione dei cori, in considerazione della sfera percettiva dei verbalizzanti che non copriva l'intero stadio o la sua parte preponderante, a causa della posizione occupata nel recinto di gioco dai collaboratori della P.F. al momento del verificarsi dei fatti da sanzionare.

Ciò premesso, in ordine alla questione relativa all'H. Verona, la Corte Sportiva D'Appello riformava *in toto* la decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, accogliendo il reclamo della società veneta, con il seguente motivo: *"Non risulta, infatti accertato che i cori discriminatori di matrice razzista intonati dai tifosi della Hellas Verona F.C. S.p.A. siano effettivamente percepiti in tutta o comunque nella preponderante area dello stadio. La sfera percettiva dei collaboratori della Procura Federale, nel momento in cui gli stessi hanno ascoltato, e riferito, i predetti cori, non copriva, infatti una parte significativa dell'impianto sportivo in cui si stava svolgendo la gara, atteso il loro collocamento all'interno del campo risultante dalle relative relazioni. Ne consegue, pertanto l'insussistenza del requisito della "percettibilità" dei cori oggetto del presente procedimento, necessario ai fini dell'irrogazione della sanzione. A ciò si aggiunga che tali cori non sembrano essere stati uditi dagli addetti della stampa, né dai rappresentanti dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, né dallo stesso calciatore sig. Muntari, destinatario del medesimo coro oggetto del presente procedimento."*

Alla luce di quanto esposto, si deduce che la Giustizia Sportiva dispone di criteri tassativi, minimi e rigorosi (a cui si aggiungono anche altri criteri che possiamo definire accessori come ad esempio: il clamore suscitato dai media, dalla carta stampata o dall'opinione pubblica, la reazione tenuta in campo dal destinatario degli insulti) che consentono di apprezzare in concreto la violazione dell'art. 11 comma 3) del C.G.S..

In conclusione i requisiti che determinano la violazione dell'art. 11 comma 3 C.G.S. (che valgono anche per valutare l'intonazioni di cori di discriminazione territoriale *ex art.12 C.G.S*) sono : 1) percezione reale del fenomeno; 2) dimensione; 3) armonia dei referti redatti dai tre rappresentanti della Procura Federale; 4) collocazione dei rappresentanti della Procura Federale all'interno dell'impianto sportivo al momento del fatto da sanzionare; 5) rapporto di servizio redatto dall'Autorità Statale.

Detti requisiti, sopra elencati, devono essere valutati caso per caso dal giudice e, soprattutto devono sussistere contemporaneamente al momento del verificarsi dell'evento da sanzionare, pena l'inapplicabilità del comma della norma in commento da parte degli organi di Giustizia Sportiva.

*Fabrizio Lanzalonga.*